



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 31/07/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2008, n. 1339

POR Puglia 2000/2006 – Misura 4.14 “Supporto alla competitività e alla innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche” azioni a), b), c), d), e), f) – Differimento dei termini per l’ultimazione degli investimenti.

Assente l’Assessore al Turismo e industria alberghiera, dott. Massimo Ostillio, di concerto con l’Assessore al Bilancio e Programmazione il prof. Francesco Saponaro, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 4.14, confermata dal Dirigente del Settore Turismo e industria alberghiera e dal Dirigente Autorità di gestione del POR Puglia 2000-2006, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 375 del 15/03/2005 è stato adottato il Regolamento Regionale n. 21/2005 (POR Puglia 2000-2006 Asse IV "Sistemi Locali di Sviluppo" Misura 4.14 "Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche").

Ai sensi dell'articolo 5 del suddetto Regolamento il programma di investimenti ammesso alle agevolazioni deve essere ultimato entro ventiquattro mesi dalla data di adozione della concessione provvisoria delle agevolazioni, pena, ai sensi dell'articolo 16, la revoca delle agevolazioni.

Per le iniziative in corso è stata richiesta da più soggetti beneficiari e da alcune associazioni di categoria una proroga del termine per l'ultimazione degli investimenti.

Considerati i tempi ristretti imposti dal POR Puglia 2000-2006 per la rendicontazione alla U.E dei programmi di investimento, il Settore Turismo e Industria Alberghiera ha dovuto rigettare le suddette istanze, in attesa che l'Autorità di Gestione, nel frattempo formalmente interpellata in ordine a diverse e peculiari problematiche procedurali, tra le quali la questione "proroghe", si esprimesse nel merito.

L'Autorità di Gestione del POR Puglia 2000-2006 ha conseguentemente precisato, che le eventuali proroghe richieste possano essere concesse esclusivamente a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui all'art. 5 della decisione della Commissione Europea n. c(2000)2349 dell'8 agosto 2000 di approvazione del POR Puglia 2000-2006. In particolare, per quanto riguarda gli aiuti concessi dagli Organismi Intermediari designati dalla Regione, 30 aprile 2009 è il termine stabilito perché gli interventi finanziati risultino completati, collaudati ed operativi e, quindi, tale data è quella ultima per l'ammissibilità delle spese (sostenute dai suddetti Organismi Intermediari), da rendicontare alla CommissioneTanto premesso, si sollecita codesto Settore all'adozione di tutti gli adempimenti di propria competenza preordinati al rispetto del termine del 30 aprile 2009 ed in particolare di quelli che consentono agli Organismi Intermediari l'erogazione del complessivo ammontare dell'aiuto ammissibile entro la predetta data.

Poiché l'interesse prevalente della Amministrazione è quello di consentire, nel rispetto delle norme, la realizzazione di investimenti produttivi ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi di crescita insiti nell'attuazione della misura, il Settore ha convocato i Soggetti convenzionati al fine di concordare con gli stessi le modalità da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale, in ordine alla chiusura dei programmi di investimento.

Per l'effetto, in data 2 luglio 2008, presso la sede dell'Assessorato, si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti degli Istituti di credito convenzionati per l'attuazione della Misura 4.14. In tale riunione si è convenuto che possa essere consentito il differimento del termine per l'ultimazione degli investimenti solo ed esclusivamente alle Ditte che accettino le seguenti condizioni:

Le imprese beneficiarie, ivi comprese le Ditte che non hanno avuto la proroga richiesta, devono presentare al Soggetto convenzionato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione, un'apposita istanza con la quale si obbligano a:

- ultimare il programma di investimenti e provvedere all'apporto dei mezzi propri entro e non oltre il 15 gennaio 2009;
- effettuare il pagamento delle fatture (con addebito sul c/c) ed ottenere le relative quietanze per almeno il 90% dell'investimento realizzato entro e non oltre il 31 gennaio 2009;
- presentare al Soggetto Convenzionato la documentazione finale di spesa, dandone contestuale comunicazione al Settore Turismo e Industria Alberghiera, entro e non oltre il 31 gennaio 2009.

Nella suddetta riunione si è inoltre convenuto con i rappresentanti dei Soggetti convenzionati quanto segue:

1. avuta comunicazione da parte dell'impresa beneficiaria dell'avvenuta presentazione della documentazione finale di spesa, il Settore Turismo e Industria Alberghiera procede tempestivamente ad erogare alle imprese, per il tramite dei Soggetti Convenzionati interessati, le somme necessarie sino alla concorrenza del 90% del contributo in conto impianti concesso;
2. il Soggetto Convenzionato cura l'acquisizione della documentazione ed effettua gli accertamenti necessari al fine di accreditare la prima e la seconda quota del contributo alle imprese beneficiarie entro e non oltre il 30 aprile 2009;
3. relativamente al restante 10%, il pagamento delle fatture e l'ottenimento delle relative quietanze deve essere documentato al Soggetto Convenzionato entro e non oltre il 30 giugno 2009;
4. nel caso di differimento del termine di ultimazione, eventuali modifiche delle condizioni del mutuo in ordine al periodo di preammortamento, non potranno comportare, in nessun caso, un aumento del contributo in conto interessi, così come determinato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

E' opportuno stabilire che il mancato rispetto di tutte le condizioni sopra riportate comporta la conseguente revoca della determinazione di concessione del contributo.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lettere f) e k) - della l.r. n. 7 del 4 febbraio 1997, è di competenza della Giunta Regionale.

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Misura 4.14 e dai Dirigenti di Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intende integralmente richiamato;
2. di autorizzare il differimento del termine per l'ultimazione degli investimenti solo ed esclusivamente a quelle imprese beneficiarie, ivi comprese le Ditte che non hanno avuto la proroga richiesta, che presentano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, un'apposita istanza con la quale si obbligano a:
 - ultimare il programma di investimenti e provvedere all'apporto dei mezzi propri entro e non oltre il 15 gennaio 2009;
 - effettuare il pagamento delle fatture (con addebito sul c/c) ed ottenere le relative quietanze per almeno il 90% dell'investimento realizzato entro e non oltre il 31 gennaio 2009;
 - presentare al Soggetto Convenzionato la documentazione finale di spesa, dandone contestuale comunicazione all'Assessorato, entro e non oltre il 31 gennaio 2009;
6. di stabilire che il mancato rispetto di tutte le condizioni sopra riportate comporta la conseguente revoca della determinazione di concessione del contributo;
7. di autorizzare l'Assessorato al Turismo e industria alberghiera, avuta comunicazione da parte dell'impresa beneficiaria dell'avvenuta presentazione della documentazione finale di spesa, a procedere tempestivamente all'erogazione alle imprese, per il tramite dei Soggetti Convenzionati interessati, delle somme necessarie sino alla concorrenza del 90% del contributo in conto impianti concesso;
8. di prendere atto dell'impegno assunto dai Soggetti Convenzionati interessati, nella riunione del 2 luglio 2008, di curare l'acquisizione della documentazione e di effettuare gli accertamenti necessari al fine di accreditare la prima e la seconda quota del contributo alle imprese beneficiarie entro e non oltre il 30 aprile 2009;
9. di consentire alle imprese beneficiarie, relativamente al restante 10%, di documentare al Soggetto Convenzionato il pagamento delle fatture e l'ottenimento delle relative quietanze entro e non oltre il 30

giugno 2009;

10. di stabilire che, nel caso di differimento del termine di ultimazione, eventuali modifiche delle condizioni del mutuo in ordine al periodo di preammortamento, non potranno comportare, in nessun caso, un aumento del contributo in conto interessi, così come determinato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento;

11. di dare mandato al Dirigente del Settore Turismo e Strutture Alberghiere di notificare il presente provvedimento agli Istituti di credito convenzionati;

12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola